

TI_GERICHTE 14.2022.110 vom 18. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.110

FR: TI_GERICHTE 14.2022.110 du 18 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2022.110 del 18 ottobre 2022

Regeste

Fallimento. Pagamento del credito dell'istante dopo la scadenza del termine di reclamo. Certificato medico attestante un'"importante sindrome ansioso-depressiva reattiva" del socio gerente della reclamante

Erwägungen

E. 48

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 1° settembre 2022, il termine d'impugnazione è scaduto domenica 11 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 12 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell'art. 31 LEF). Presentato già il 1° settembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz'altro tempestivo. È per contro tardivo il complemento inoltrato il 13 settembre 2022 dalla nuova patrocinatrice della reclamante. 2. In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva. Entrambi i presupposti stabiliti dall'art. 174 cpv. 2 LEF devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2). 2.1 Nella fattispecie, il pagamento del credito dell'istante è avvenuto il 13 settembre 2022 (ricevuta rilasciata in stessa data dall'Ufficio d'esecuzione), ossia un giorno dopo la scadenza del termine di reclamo (sopra consid. 1). Non risultava d'altronde adempiuta a tale data un'altra delle alternative prevista dall'art. 174 cpv. 2 LEF (deposito della somma dovuta o ritiro della domanda di fallimento). I motivi per cui la reclamante non è stata in grado, anche per ipotesi senza colpa o negligenza sua, di estinguere il debito degli'istanti sono senza rilievo, dal profilo giuridico, per l'applicazione dell'art. 174 cpv. 2 LEF. 2.2 Il complemento di reclamo del 13 settembre 2022 è tardivo (sopra consid. 1) e non può di conseguenza essere preso in considerazione ai fini del giudizio finale. Ci si potrebbe invero chiedere se un'eventuale restituzione del termine di reclamo (nel senso degli art. 33 cpv. 4 o 148 CPC, scelta lasciata indecisa nella sentenza 5A_865/2013 del 21 gennaio 2014 consid. 3) possa giustificare anche la proroga del termine per adempiere i presupposti dell'art. 174 cpv. 2 LEF, ciò che potrebbe avere una certa logica. Nella fattispecie, tuttavia, il socio e gerente della reclamante è stato in grado di presentare tempestivamente il reclamo (e pure di partecipare all'udienza fallimentare, in cui ha anche proposto un piano di pagamento rateale), sicché una domanda di restituzione del termine di reclamo sarebbe fuori luogo.

D'altronde, il certificato medico del 13 settembre 2022 invocato non precisa l'inizio dell' "importante sindrome ansioso-depressiva reattiva", per il quale RA 1 risulta essere in cura dal 5 settembre 2022, né accerta che, come sostenuto dalla reclamante, egli non sarebbe stato "in grado di comprendere appieno la situazione e di gestire adeguatamente il tempo" . Ch'egli non abbia (verosimilmente) fatto capo tempestivamente ai servizi di un avvocato non dimostra ancora di per sé che non abbia colpa per il modo in cui ha gestito l'intera procedura. Il reclamo va pertanto respinto. 3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev'essere nuovamente pronunciato. 4. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1. 3. Notificazione a: – ; – ; – ; – Ufficio d'esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.